

COMUNE DI CALASETTA

**“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”**

NOVEMBRE 2025

“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall’applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 a termini dell’art. 56.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4 del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, con i limiti definiti dalla legge rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo e rispetto alla verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all’art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati da parte del Responsabile dell’Area.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - e) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - f) della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - g) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;
 - h) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
4. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare esplicitamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, ovvero per ragioni dettate dagli eccessivi carichi di lavoro, il soggetto di cui all’art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante può svolgere le funzioni previste dall’articolo 116 del Codice esclusivamente se appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l’attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai

sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, *ex art.* 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura di quanto disposto alla voce “Predisposizione documenti di gara” di cui alla tabella 1 e tabella 2.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.45 comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della

- capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione del personale adibito alle diverse fasi del procedimento.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico dell'opera.
 5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Qualora l'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, stimato in sede di conferimento dell'incarico, venga ad aumentare, la somma per l'incentivo verrà riassestata e all'occorrenza rettificata in sede di approvazione delle successive fasi progettuali e di variante. Pertanto, qualora la rideterminazione dell'incentivo sia intervenuta successivamente alla liquidazione di una o più fasi di cui all'art. 14 comma 2, si procederà alla liquidazione delle fasi già liquidate in precedenza, riparametrate in misura proporzionale.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

- complessità dei lavori/servizi/forniture derivante a titolo di esempio, dalla necessità di integrare progettazioni specialistiche e/o interventi di valenza sovracomunale
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 E 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12 *(Erogazione delle somme)*

1. L’erogazione delle somme avverrà con provvedimento del Responsabile dell’unità organizzativa o Responsabile di Area/Servizio o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro Responsabile incaricato dalla singola amministrazione, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel provvedimento di liquidazione si darà atto degli eventuali ritardi secondo le disposizioni del presente regolamento, anche ai fini delle potenziali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato secondo quanto di seguito rappresentato:
 - uno scostamento ingiustificato dei tempi compreso tra il 10% e il 50% comporterà una decurtazione del 10%;
 - uno scostamento ingiustificato dei tempi oltre il 50% comporterà una decurtazione del 20%;
 - un aumento ingiustificato dei costi di realizzazione compreso tra il 10% e il 50% comporterà una decurtazione del 10%;
 - un aumento ingiustificato dei costi di realizzazione oltre il 50% comporterà una decurtazione del 20%;
4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa eventualmente le risorse di cui all’art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13 *(Coefficients di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inherente al lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all’articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14 *(Quantificazione e liquidazione dell’incentivo)*

La liquidazione del compenso avviene per fasi ed è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Qualora il responsabile competente faccia parte del gruppo di lavoro beneficiario degli incentivi, la

liquidazione è effettuata dal responsabile dell'area amministrativa tenuto conto delle sopracitate schede di rendicontazione, nei termini che seguono:

- a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla **fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento (fase A)**:
 - Il Responsabile dell'Area/Servizio dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Responsabile dell'area amministrativa assume la determinazione di liquidazione;
- b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla **fase dell'esecuzione (fase B)**:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile dell'Area/Servizio lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Responsabile dell'area amministrativa valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il medesimo Responsabile assume la determinazione di liquidazione;Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'**attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità (fase C)**:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile dell'Area/Servizio l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Responsabile dell'area amministrativa valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il medesimo Responsabile assume la determinazione di liquidazione;

Articolo 15 *(Attività articolate e singole)*

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori e/o Responsabili del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e aggiudicazione l'intera quota dell'incentivo a loro spettante è corrisposta al RUP.

Articolo 16 *(Applicazione)*

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.

2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 17

(Entrata in vigore retroattiva e abrogazioni)

1. Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina.

Articolo 18

(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini interpretativi e di integrazione della disciplina eventualmente carente si farà riferimento anche ai Quaderni ANCI.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	fase a		fase b		fase c		TOT	
	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB
Responsabile Unico del Progetto	15	5	17	4	5	1	37	10
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione	8		6				14	0
Responsabile di procedimento per le fasi di affidamento	5						5	0
Attività di programmazione della spesa	3						3	0
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		0,5					0	0,5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica economica		0,5					0	0,5
Redazione del progetto esecutivo		0,5					0	0,5
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		0,5					0	0,5
Verifica del progetto	10	4					10	4
Predisposizione dei documenti di gara	8	2					8	2
Direzione dei lavori/Ufficio direzione lavori - coordinamento dei flussi informativi.			0,5	0,5			0,5	0,5
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			0,5	0,5			0,5	0,5
Collaudo tecnico amministrativo / CRE					1	1	1	1
Collaudo Stativo (eventuale)					0,5	0,5	0,5	0,5
TOTALE							79,5	20,5

**In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%*

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	fase a		fase b		fase c		TOT	
	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB	RUP	COLLAB
Responsabile Unico del Progetto	15	5	17	4	5	1	37	10
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione	8		6				14	0
Responsabile di procedimento per le fasi di affidamento	5						5	0
Attività di programmazione della spesa	3						3	0
Redazione del progetto		2					0	2
Predisposizione dei documenti di gara	8	2					8	2
Direzione dell'Esecuzione/collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione			8	8			8	8
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			0,5	0,5			0,5	0,5
Verifica della conformità / CRE					1	1	1	1
TOTALE							76,5	23,5

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%